

TI_GERICHTE 17.2020.170 vom 3. August 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-08-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2020.170

FR: TI_GERICHTE 17.2020.170 du 3 août 2020

IT: TI_GERICHTE 17.2020.170 del 3 agosto 2020

Regeste

Infrazione aggravata alla LStup, appello dell'imputato sulla pena. Commisurazione della pena e analisi delle "circostanze particolarmente favorevoli" (art. 42 cpv. 2 CP) per l'esame della sospensione condizionale in caso di condanna nei 5 anni precedenti a una pena detentiva superiore a 6 mesi

Erwägungen

E. 3

a. IM1 chiede che l'esecuzione della pena a suo carico sia sospesa condizionalmente. In via principale, chiede che la parte di pena da eseguire non superi gli 8 mesi. In via secondaria, che si tratti della metà della pena. b. Sulla sospensione condizionale della pena si richiamano, oltre che agli artt. 42 e 43 CP, le DTF 134 IV 1 c. 4.2.1-4.2.2 e 134 IV 53 (cfr., anche, STF 6B_103/2007 c. 4.2.2, 6B_393/2007 c. 4.5, CARP 17.2014.23 c. 11-12 e FF 1999 pag. 1729-1737). c. Nel caso concreto, vista l'entità della pena inflitta a IM1, solo la sospensione condizionale parziale ai sensi degli artt. 43 cpv. 2 e 3 CP e 42 CP può entrare in linea di conto (DTF 134 IV 1). Anche per la sospensione parziale valgono i principi (e meglio, il requisito della prognosi non negativa) di cui all'art. 42 CP. c.1. IM1 è stato condannato in Italia, il 20 ottobre 2015, alla pena detentiva di un anno (cfr., sul tema della condanna estera, S TF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735; Schneider/Garré, BK, ad art. 42 CP, n. 90): torna, pertanto, in concreto, applicabile l'art. 42 cpv. 2 CP. c.2. L'art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all'esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). E questo poiché, contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell'art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta l'assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Per "circostanze particolarmente favorevoli" si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati.

In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l'infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l'infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

c.3. Ritenuto come i precedenti di IM1 non siano specifici e avuto riguardo ai fatti soggiacenti alla condanna italiana (peraltro, limitata ad una pena detentiva di un anno sospesa condizionalmente, ciò che, visto il sistema sanzionatorio italiano, colloca il reato nella relativa fascia inferiore), ad essere in concreto determinante è il comportamento tenuto con gli inquirenti. Egli ha collaborato sin dal momento del suo fermo: benché trovato in possesso solo di una quantità esigua di cocaina (1,3 gr lordi), ha subito ammesso di essere dedito allo spaccio da un anno e mezzo. Ha poi fornito i nomi e i numeri di telefono dei suoi acquirenti, ha dettagliato il rapporto con loro e i quantitativi complessivamente alienati ed ha indicato il nome di uno dei suoi due fornitori. I consumatori, in seguito interrogati, non solo hanno confermato le sue dichiarazioni, ma alcuni hanno addirittura indicato quantitativi inferiori a quelli da lui dichiarati. Tale atteggiamento permette di ritenere che egli abbia compreso i suoi errori (ciò che si esprime anche nell'accettazione della sua espulsione) e che egli nemmeno più ipotizzi di proseguire con l'attività di spaccio (chi fa i nomi sa di non avere più "credibilità" nell'ambiente). Si può, dunque, concludere che siano date le circostanze particolarmente favorevoli di cui all'art. 42 cpv. 2 CP. Ciò comporta che la prognosi, per IM1, nonostante i suoi precedenti, ancora non è sfavorevole: una parte della pena deve pertanto essere sospesa (DTF 134 IV 1 c. 5.3.1).

c.4. La sua colpa non è tuttavia da banalizzare, e i suoi precedenti incidono negativamente, per cui la sospensione condizionale è concessa solo per 21 mesi mentre, per il resto, la pena è da espiare.

c.5. Ciò posto, per sostenere il giudizio sulla prognosi, avuto riguardo ai suoi precedenti e ai quantitativi di cui è chiamato a rispondere, e considerato inoltre l'effetto particolarmente dissuasivo di una sospensione condizionale quando si ha già vissuto, sulla propria pelle, la privazione della libertà, il periodo di prova viene fissato in 5 anni (art. 44 cpv. 1 CP; DTF 95 IV 121 c. 1; STF 6B_529/2019 c. 3.1). tasse, spese e indennità

E. 4

Visto l'esito del procedimento, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 10'630.45, rimangono a carico di IM1 (art. 428 cpv. 3 CPP), che dovrà – non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno – rimborsare allo Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa in primo grado.

E. 5

Visto l'esito del presente giudizio, gli oneri di appello, per complessivi fr. 1'200.-, sono posti a carico dello Stato. A IM1 – che non ne ha fatto richiesta – non viene assegnata alcuna indennità (art. 436 cpv. 2 CPP). Tassazione nota del precedente patrocinatore d'ufficio 6.1. Per le sue prestazioni in appello, all'avv. DI2, difensore d'ufficio di IM1 sino al 24 luglio 2020, vengono riconosciuti fr. 853.-, di cui fr. 720.- di onorario (equivalenti a 4 ore di lavoro, ritenute sufficienti, nel caso concreto, per decidere se presentare o meno l'appello e per preparare la dichiarazione), fr. 72.- di spese e fr. 61.- di IVA al 7.7%. 6.2. Visto l'esito del suo appello, IM1 non sarà tenuto, nemmeno in caso di ritorno a miglior fortuna, a rimborsare tale importo (art. 135 cpv. 4 CPP). visti gli artt. 6, 10, 77, 80, 81, 84,

135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422, 433, 436 e 442 CPP, 10 e segg., 34, 40, 42 e segg. e 47 e segg. CP e 19 LStup, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.